

VERBALE DI ACCORDO
Ex art.22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 17 aprile 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda LED SRL con sede legale in Rovato (Bs) Via San Fermo 18 a-b, P.IVA 02926210986, rappresentata da Sergio Vittorio Milesi

con l'assistenza dello Studio Cadei Commercialisti Associati

e

Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt

Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto



Uiltucs rappresentata da Paolo Proietti

Premesso che

- 1) In data 30 marzo 2020 l'azienda LED ha inviato alle OO.SS. sopraccitate comunicazione per ricorso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del DL 18/2020;
- 2) In data 16/04/2020 le Segreterie Nazionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL hanno inviato comunicazione di richiesta esame congiunto alla società LED SRL;
- 3) l'azienda LED SRL con matricola inps 7063734743 csc 70705 e codici di autorizzazione 0j0l2c3x ha un organico complessivo di n. 251 dipendenti suddivisi in 18 unità produttive dislocate in 6 regioni come da elenco allegato, pertanto non potendo fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (titolo I Dlgs 14/2015), rientra ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nel campo di applicazione della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD).
- 4) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito la sospensione totale dell'attività con conseguenti pesanti ricadute sulla liquidità;
- 5) Il blocco dell'attività rende indifferibile il ricorso alla CIGD con sospensione dal lavoro a zero ore per tutto il personale occupato, pari a 251 lavoratori, per un periodo dal 09/03/2020 al 09/05/2020 nelle unità produttive indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore, dal 09/03/2020 al 09/05/2020 per n. 251 lavoratori operanti presso le unità produttive, come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;



- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) esclusivamente per il periodo sopracitato pari a 9 settimane, la Società erogherà all'intero personale in forza un'integrazione a quanto corrisposto dall'Inps per il raggiungimento del 100% della retribuzione mensile conglobata alle normali scadenze di paga. L'integrazione viene erogata limitatamente ed esclusivamente al periodo di 9 settimane sopra indicato a titolo di trattamento di miglior favore e non verrà successivamente prorogata in caso di ulteriore prosecuzione della sospensione. Nel periodo di sospensione non matureranno i ratei di ferie permessi e mensilità aggiuntive.
- h) La società si impegna anche a comunicare a tutti i dipendenti che le prestazioni a sostegno del reddito richieste saranno anticipate direttamente dai diversi istituti di credito come previsto dalla Convenzione Abi sottoscritta dalle banche, dal governo e dalle parti sociali.
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- j) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU ove presenti e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- k) L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative e produttive e con la fungibilità delle mansioni e la concreta professionalità dei dipendenti, ove sia possibile la sospensione parziale o riduzione ore attiverà la rotazione del personale interessato al provvedimento di CIGD.
- l) L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa, o in alternativa potrà continuare a trattenere l'importo in busta paga con relativo successivo versamento.
- m) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- n) Le parti si danno atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, quanto sopra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno quindi atto di aver esperito ed esaurito a tutti gli effetti di legge quando disposto e previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive norme attuative anche di contrattazione collettiva.

Rovato, li 17/04/2020

Led Srl



Filcams-Cgil

Fisascat-Cisl

Uiltucs

